

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

*Laurea Magistrale interclasse in Ingegneria di Processo e dei Materiali- (IN 17)
Classe LM-22 - Ingegneria chimica & LM-53 - Scienza e ingegneria dei materiali*

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea magistrale interclasse in *Ingegneria di Processo e dei Materiali- (IN 17)* definisce i contenuti dell'ordinamento didattico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 riguardante il "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", di seguito denominato RAU.
2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del corso sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2 Contenuti del Regolamento didattico di corso

1. Il Regolamento didattico di corso definisce le modalità di applicazione dell'ordinamento didattico specificandone gli aspetti organizzativi.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo il Regolamento didattico di Corso di Laurea determina in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti (con indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento), suddivisi per anno di corso, e delle eventuali articolazioni in moduli nonché delle altre attività formative;
 - b) le modalità di svolgimento delle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
 - c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa suddivise per anno di corso e le regole di sbarramento per l'iscrizione ad anni successivi;
 - d) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza e/o le eventuali modalità organizzative di attività sostitutive della frequenza obbligatoria per studenti lavoratori e/o disabili;
 - f) i requisiti di ammissione e le relative modalità di verifica al Corso di studio e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo;
 - g) la tipologia e le modalità formali che regolano la prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - h) le modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua;

Art.3

Struttura e organizzazione del corso

1. Il corso di laurea magistrale interclasse è organizzato e gestito sulla base dei seguenti atti:
 - a) ordinamento didattico;
 - b) quadro degli insegnamenti e delle attività formative;
 - c) piano degli studi annuale.
2. L'ordinamento didattico è contenuto nel Regolamento didattico d'Ateneo.

1. Sono organi del Corso di Laurea Magistrale:

- il Consiglio di Corso di Studi,
- il Presidente del Consiglio di Corso di Studi.

2. Il Dipartimento istituisce il Consiglio di Corso di Studi, al quale appartengono:

a) tutti i docenti e ricercatori dell'Università di Trieste che svolgono almeno un corso o modulo di lezioni o esercitazioni del Corso di Laurea Magistrale o attivato specificamente per il Corso di Laurea negli SSD ING-IND/21, ING-IND/22, ING-IND/24, ING-IND/25, ING-IND/26, ING-IND/27, e CHIM/06

b) 3 (tre) rappresentanti degli studenti del Corso di Laurea Magistrale.

I rappresentanti degli studenti del Corso di Laurea Magistrale durano in carica due anni accademici e sono eletti da tutti gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale. L'elezione avviene a scrutinio segreto all'inizio dell'anno accademico successivo alla scadenza del mandato col principio del voto limitato (ogni elettore vota al massimo due nominativi).

Il Consiglio di Corso di Studi:

- conferma o propone al Dipartimento le modifiche del presente regolamento;
- assolve i compiti ad esso assegnati;
- propone al Dipartimento lo sviluppo dell'offerta didattica del Corso di Laurea Magistrale;
- organizza e disciplina l'attività di tutorato;
- approva o respinge i piani di studio;
- propone al Direttore del Dipartimento le commissioni per la prova finale.

3. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studi è eletto fra i professori di prima e seconda fascia a tempo pieno del Consiglio di Corso di Studi e la durata in carica è disciplinata in analogia a quanto previsto per il Direttore di Dipartimento. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studi convoca e presiede le riunioni del Consiglio del Corso di Studi, rappresenta il Corso di Laurea e dà esecuzione alle delibere del Consiglio del Corso di Studi. L'elezione si svolge a scrutinio segreto, con le stesse modalità dell'elezione del Direttore di Dipartimento. Per la Presidenza del Consiglio di Corso di Studi non sono ammessi più di due mandati triennali consecutivi.

Art. 4

Ordinamento didattico

1. L'ordinamento didattico definisce la struttura e l'organizzazione del corso di laurea magistrale interclasse, individuando le modalità di applicazione dei vincoli definiti dalla/e classe/i di appartenenza del corso stesso. L'ordinamento didattico, in particolare determina:

- a) la denominazione e la/le relativa/e classe/i di appartenenza;
- b) gli obiettivi formativi del corso di laurea/laurea magistrale, in termini di risultati di apprendimento attesi anche con riferimento ai descrittori adottati in sede europea;
- c) gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- d) il quadro generale delle attività formative, nei rispetto dei vincoli della/e classe/i di appartenenza;
- e) i crediti assegnati alle attività formative di ciascun ambito;
- f) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale;
- g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

2. L'ordinamento didattico è definito nell'Allegato A del presente Regolamento in conformità a quanto inserito nella scheda SUA.

Art. 5

Quadro degli insegnamenti e delle attività formative

1. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce per ogni curriculum:

- a) l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, e delle altre attività formative;
- b) i moduli didattici in cui sono eventualmente articolati gli insegnamenti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari;
- c) i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa;
- e) le eventuali propedeuticità.

2. Il Quadro degli insegnamenti e delle altre attività formative è definito nell'allegato B del presente Regolamento ed è conforme a quanto inserito annualmente nella SUA.

Art. 6

Piano degli studi annuale

Il piano di studio, comprensivo dell'articolazione è descritto nell'allegato C, viene annualmente aggiornato ed è conforme a quello inserito nella Scheda SUA.

Art. 7

Accesso al corso di laurea magistrale interclasse

Per essere ammessi al corso di Laurea magistrale è necessario possedere uno dei seguenti titoli di studio:

- 1) Laurea triennale o Diploma Universitario,
- 2) Laurea specialistica o magistrale,
- 3) Laurea quinquennale,
- 4) Titolo di studio conseguito all'estero equivalente a uno dei titoli precedentemente citati

e aver acquisito almeno 33 CFU nei settori ING-IND/21, ING-IND /22, ING-IND /24, ING-IND /25, ING-IND /26, ING-IND /27, 6 CFU nel settore CHIM/06 e 6 CFU nel settore ICAR08.

L'ammissione è automatica se, oltre al rispetto dei vincoli curriculari sopra citati, il voto di laurea/diploma è maggiore o uguale a 9/11 della votazione massima. Altrimenti il candidato dovrà superare una valutazione da parte di una Commissione nominata dal Presidente del Corso di laurea.

La valutazione può avere uno dei seguenti esiti:

- iscrizione incondizionata;
- iscrizione condizionata all'accettazione di specifiche prescrizioni.
- non accettazione motivata della domanda d'iscrizione, con l'indicazione di modalità suggerite per l'acquisizione dei requisiti mancanti;

I termini per l'immatricolazione e l'iscrizione sono determinati dal Calendario Didattico del Dipartimento di Ingegneria e Architettura.

1 Le richieste di trasferimento al Corso di Laurea Magistrale sono discusse e accettate o respinte dal Consiglio di Corso di Studi, sentito eventualmente l'interessato. I termini per la presentazione delle domande di trasferimento sono fissati dal Calendario Didattico del Dipartimento.

2. Gli studenti che chiedono il trasferimento al Corso di Laurea devono presentare contestualmente un piano di studi individuale indicando le attività di cui richiedono il riconoscimento.

3. Il riconoscimento dei crediti acquisiti presso altro corso di studio dell'Ateneo o in corsi di altra Università, nonché di conoscenze ed abilità professionali certificate, viene effettuato mediante delibera del Consiglio di Corso di Studi, previa verifica dei contenuti delle attività formative svolte e della loro equipollenza e compatibilità con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale.

Art. 8

Conseguimento del titolo di studio

1. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve acquisire 120 crediti.
2. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono convenzionalmente 60 crediti, la durata normale del corso di laurea magistrale interclasse è di 2 anni.
3. Il titolo di studio può essere conseguito anche prima del triennio/biennio, purché lo studente abbia acquisito i 120 crediti previsti dal piano di studi.

Art. 9

Articolazione del corso di laurea magistrale interclasse

1. Il corso di laurea magistrale interclasse in *Ingegneria di Processo e dei Materiali- (IN 17)* comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:

- a) attività formative caratterizzanti;
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- c) attività a scelta dello studente;
- d) attività formative relative alla preparazione della prova finale;
- e) attività formative per ulteriori conoscenze linguistiche, per eventuali tirocini formativi, per le abilità informatiche, telematiche e relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.

2. Il numero di crediti assegnato ad ognuna delle tipologie di cui sopra è definito nell'allegato relativo al Piano degli studi del presente Regolamento.

La didattica potrà essere svolta nelle seguenti forme:

- * lezioni frontali in aula, eventualmente coadiuvate da strumenti audio-visivi multimediali;
- * esercitazioni, numeriche e di altro tipo, in aula o in aula informatica;
- * sperimentazioni in laboratorio, individuali o di gruppo;
- * corsi e/o sperimentazioni presso strutture esterne all'Università o soggiorni presso altre Università italiane o straniere nel quadro di accordi internazionali.

1. Tutte le attività che consentono l'acquisizione di CFU sono valutate, da commissioni che comprendono il responsabile dell'attività formativa. Nel caso di insegnamenti strutturati in moduli con più docenti, questi partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate sui singoli moduli.

2. Gli esami di profitto possono essere in forma scritta, orale, o scritta e orale, secondo le modalità indicate dal docente. Le sessioni di esame sono stabilite annualmente dal Manifesto degli Studi. Ai sensi dell'Art. 19, comma 6 del RDA, le sessioni d'esame sono tre, con un minimo di sei appelli d'esame.

Art. 10

Attività laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Le attività suddette sono promosse e coordinate dal responsabile dell'attività didattica a cui fanno riferimento

Art. 11

Attività formative relative alla preparazione della prova finale

1. Coerentemente con gli obiettivi enunciati e con il numero di crediti ad essa assegnati, la prova finale consisterà nella preparazione di una dissertazione scritta, elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di uno o più relatori, su un argomento attinente a una disciplina di cui abbia superato l'esame, e nella presentazione e discussione della stessa in un seminario pubblico davanti alla Commissione di Pre-Laurea Magistrale. In ogni caso, tra i relatori deve essere presente almeno un docente del Dipartimento.

2. Le modalità di svolgimento della discussione della tesi e di assegnazione del voto di laurea sono quelle previste dal Regolamento del Dipartimento di Ingegneria e Architettura

3 Ai sensi dell'Art. 27, comma 5 del RDA, è consentita la redazione delle tesi di laurea in lingua straniera, previa autorizzazione da parte del Consiglio di Corso di Studi. La tesi in lingua straniera dovrà essere corredata dal titolo e un ampio sommario in italiano.

4 Le modalità di assegnazione del voto di laurea sono quelle previste dal Regolamento del Dipartimento di Ingegneria e Architettura. Ovvero:

Per gli immatricolati nell'a.a. 2010/2011 è valido il sistema della laurea quinquennale e specialistica (vedi sito dipartimento).

Per gli immatricolati dall'a.a. 2011/12, viene applicata la seguente formula:

$$L = \frac{110}{30} \frac{(120-n) * E + n * P}{120} + \Delta$$

$$\Delta = t + d + l + c$$

$$\Delta = 0 \div 6$$

dove:

n = CFU previsti per il lavoro di tesi

E = media ponderata delle votazioni riportate negli esami

P = votazione della prova d'esame pre-laurea

Δ = incremento determinato da:

t = tipologia del lavoro di tesi (t = 0,1,2)

(0: compilativa, 1: progetto, 2: ricerca)

d = durata degli studi (D = 0,1)

(0: > 2,5 anni (oltre la sessione di aprile del secondo anno di corso), 1: regolare)

l = lodi conseguite (l = 0,1,2)

(<4: 0; $\geq$ 4,<8: 1; $\geq$ 8: 2)

c = giudizio della commissione (C = 0,1)

Il voto finale di laurea è l'arrotondamento di L (cioè 107,49 diventa 107, 107,51 diventa 108).

5. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale è definito nell'allegato relativo al Piano degli Studi del presente Regolamento.

Art. 12

Propedeuticità

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato relativo al Piano degli studi del presente Regolamento.

Art. 13

Percorsi formativi specifici

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria di Processo e dei Materiali non prevede curricula, e si articola in due percorsi distinti; il primo anno è comune.
2. All'inizio del secondo anno lo studente indica in quale classe laurearsi: Ingegneria di Processo (LM-22) o Scienza e Ingegneria dei Materiali (LM-53).

Art. 14

Presentazione di piani di studio individuali

- 1 Lo studente, in alternativa a quanto previsto dal manifesto degli studi, può presentare per ogni anno accademico un piano di studio che, preveda da un minimo di (48-51) ad un massimo di 84 crediti, comprensivi di quelli previsti nel piano di studio dell'anno precedente e non ancora acquisiti, con il

vincolo che il numero di crediti corrispondenti a insegnamenti o ad altre forme di attività didattica di cui deve essere ancora acquisita la frequenza non sia superiore a 60.

2 La sostituzione di insegnamenti impartiti nei corsi di studio con insegnamenti svolti in altri corsi di studio anche di università estere, nonché il raccordo dei curricula seguiti presso altri corsi di studio, anche di diverso livello, con i piani di studio del corso di studio sono deliberati dai competenti C.C.S., sulla base della congruenza delle attività didattiche seguite con gli obiettivi formativi del C.S. e della corrispondenza dei relativi carichi didattici.

3 Nel rispetto delle norme di Ateneo, gli studenti possono presentare piani di studio contenenti un numero di CFU superiore a 120 indicando esplicitamente i CFU soprannumerari. Il certificato di Laurea Magistrale riporterà l'indicazione di tutti i crediti acquisiti, compresi quelli soprannumerari.

Art. 15

Prove di profitto

1. Criteri di composizione delle commissioni di esame per le singole attività didattiche

- a) Le Commissioni d'esame sono composte da due membri, uno dei quali è il professore responsabile dell'insegnamento e il secondo è un professore o un ricercatore o un membro supplente. I membri supplenti possono essere cultori della materia. La qualifica di cultore della materia è attribuita dal competenti Consiglio di Dipartimento.
- b) Nel caso di insegnamenti articolati in due o più moduli con titolari diversi, la Commissione d'esame deve comprendere tutti i titolari dei singoli moduli.

2. Modalità di verifica del profitto

- a) Per gli insegnamenti e le altre attività didattiche la verifica del profitto può avvenire:
 - attraverso prove di verifica in itinere;
 - attraverso una prova di esame dopo il termine dell'insegnamento o dopo il completamento delle altre forme di attività didattiche.

3. Modalità di verbalizzazione dell'esito finale per esami articolati in più prove

- a) La verbalizzazione è effettuata unicamente all'atto della determinazione del voto finale.

4. Norme per la ripetizione degli esami falliti nel corso dello stesso anno accademico

- a) Gli studenti possono ripetere gli esami falliti relativi agli insegnamenti e alle altre attività didattiche di cui hanno ottenuto il riconoscimento della frequenza in tutti gli appelli d'esame previsti dal calendario degli esami.

Art. 16

Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria e potrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee dal titolare del corso; questi potrà anche definire modalità di frequenza diverse per studenti lavoratori o in altre specifiche condizioni.

Art. 17

Modalità di riconoscimento crediti Tirocinio (ambito F).

L'attività di tirocinio (ambito F) - assoggettata al controllo di un tutore e opportunamente documentata - viene sottoposta all'esame di una apposita commissione composta dal tutore stesso e da un altro docente. L'attività viene valutata in 6 CFU se corrisponde ad un minimo di 150 ore e in 9 CFU se corrisponde ad un minimo di 225 ore.

Lo studente deve rivolgersi **PRIMA** di iniziare un tirocinio alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Ingegneria e Architettura che gli rilascerà una copertura assicurativa e provvederà alla stipula di un'apposita convenzione.

Art. 18

Criteri generali per il riconoscimento di crediti acquisiti precedentemente all'iscrizione al Corso di Studio

I Consigli dei Corsi di Studio deliberano il riconoscimento di crediti acquisiti precedentemente all'iscrizione al C.S. sulla base della congruenza delle attività didattiche e/o formative seguite con gli obiettivi formativi del C.S. e della corrispondenza dei relativi carichi didattici.

Art. 19

Forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei corrispondenti contenuti conoscitivi, e prove integrative di esami sostenuti su singoli insegnamenti qualora ne siano divenuti obsoleti i contenuti culturali e professionali

I crediti acquisiti nell'ambito dei Corsi di Laurea triennali e magistrali hanno validità rispettivamente per 9 e per 6 anni.

Trascorso il periodo indicato, i crediti acquisiti debbono essere convalidati con apposita delibera qualora il competente C.C.S., riconosca la non obsolescenza dei relativi contenuti formativi.

Qualora il competente C.C.S. riconosca l'obsolescenza anche di una sola parte dei relativi contenuti formativi, lo stesso Consiglio stabilisce le prove integrative che dovranno essere sostenute dallo studente, definendo gli argomenti delle stesse e le modalità di verifica.

Una volta superate le verifiche previste, il competente Consiglio convalida i crediti acquisiti con apposita delibera. Qualora la relativa attività didattica preveda una votazione, la stessa potrà essere variata rispetto a quella precedentemente ottenuta, su proposta della Commissione d'esame che ha preceduto alla verifica.

Art. 20

Numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati

- a) I competenti C.C.S., con esplicita e, motivata deliberazione, potranno autorizzare gli studenti, che nell'anno accademico precedente hanno dimostrato un rendimento negli studi particolarmente elevato, ad inserire nel proprio piano di studio un numero di crediti corrispondenti ad attività didattiche di cui deve essere ancora acquisita la frequenza superiore a 60, ma in ogni caso non superiore a 84.
- b) Nella formulazione del proprio piano di studio, lo studente dovrà dare la precedenza agli insegnamenti e alle altre attività didattico-formative che, nel piano di studio ufficiale del corso di laurea, sono proposte immediatamente a valle di quelle già presenti nel proprio piano di studio precedentemente approvato, salvo esplicita deliberazione da parte del C.C.S. a seguito di motivata richiesta da parte dello studente.

Art. 21

Natura del presente Regolamento

Il presente Regolamento ha la natura di Regolamento di Corso di studio previsto dall'articolo 12 del D.M. 270/2004.

Art. 22

Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dall'a.a. 2015/2016